

D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(G.U. 17 marzo 2020, n. 70)

Cristian Valsiglio
Consulente del lavoro in Monza

Coronavirus, premiati i lavoratori per l'attività prestata in azienda a marzo

L'art. 63 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 riconosce una provvidenza, sotto forma di "premio", a favore dei lavoratori dipendenti che nel periodo di marzo hanno svolto la propria attività, non in smartworking, ma presso la sede di lavoro.

Sono agevolabili i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 1 del D.P.R. 917/1986 per possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a euro 40.000.

I titolari di tale tipologia reddituale sono coloro che hanno prodotto un reddito tramite «*rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri*».

La definizione tributaria è di derivazione civilistica, infatti l'art. 2094 del c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato «*chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*».

Non rientrano tra le categorie agevolabili dalla predetta disposizione chi produce un reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, in quanto tale tipologia reddituale è definita dall'art. 50 del D.P.R. 917/1986 e i pensionati (il reddito da pensione è presente nella lett. a) dell'art. 49 del TUIR) fatto salvo per i pensionati che svolgendo anche attività di lavoro subordinata producono reddito di lavoro dipendente ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. 917/1986.

Misura del premio

Il "premio" è determinato nella misura variabile di euro 100 ed è concesso solo per il mese di marzo 2020.

È in misura variabile in quanto è riparametrato "ai

Il decreto cd. cura Italia prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro che abbiano prestato la loro attività presso la sede aziendale nel mese di marzo

giorni di lavoro" svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo mentre non è riproporzionato alla percentuale di lavoro in caso di lavoratore a part time.

Se un dipendente, full time o part time, ha lavorato in sede tutto il mese riceverà 100 euro.

L'Agenzia delle entrate dovrà invece illustrare la modalità di riparametrizzazione dell'importo, infatti diverse possono essere le soluzioni adottabili come indicato negli esempi.

Nozione di sede di lavoro

In merito al concetto di sede di lavoro si dovrebbe propendere per un significato allargato riprendendo in esso anche i casi in cui il lavoro è stato svolto in trasferta, nel rispetto delle norme di natura emergenziale al fine di contrastare l'epidemia COVID-19, presso altra sede di lavoro differente rispetto a quella presente nel contratto.

Non sembrerebbe invece erogabile il premio a coloro, come i trasfertisti ex art. 7-*quinquies del decreto-legge n. 193/2016*, senza alcuna sede di lavoro contrattualizzata. Ma anche su questo aspetto sarà opportuna da parte dell'Agenzia delle entrate un'apertura.

Requisito del reddito complessivo da lavoro dipendente

Il premio spetta alla condizione che il "reddito complessivo da lavoro dipendente" nell'anno precedente non sia superiore a euro 40.000.

La locuzione "reddito complessivo da lavoro dipendente" è nuova nel panorama fiscale.

RIPARAMETRIZZAZIONE DEL PREMIO - SOLUZIONI POSSIBILI**SOLUZIONE 1**

Una prima soluzione parte dal conteggio dei giorni di calendario di marzo (31) decurtando le giornate non lavorate in sede, metodologia che tuttavia non consente di arrivare ai 100 euro complessivi.

Quota giornaliera: $100/31 = 3,22580$

Giornate lavorate in sede: 10

Importo Premio: 32,26

SOLUZIONE 2

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di considerare il coefficiente contrattuale (25, 26 o 30) corrispondendo quote di 100 euro pari al coefficiente giornaliero (1/25, 1/26, 1/30) moltiplicato per le giornate lavorate in sede.

Quota giornaliera: $100/26 = 3,84615$

Giornate lavorate in sede: 10

Importo Premio: 38,46

SOLUZIONE 3

Una terza ipotesi potrebbe partire dalle giornate di lavoro contrattualizzate e lavorabili in marzo rapportando a giornata il valore di 100 euro e moltiplicandolo il valore per le giornate lavorate in sede o in alternativa partendo da 100 e decurtando delle giornate non lavorate in sede.

Settimana lavorativa su 6 giorni la settimana

Quota giornaliera: $100/26 = 3,84615$

Giornate lavorate in sede: 10

Importo Premio: 38,46

Settimana lavorativa su 5 giorni la settimana

Quota giornaliera: $100/22 = 4,54545$

Giornate lavorate in sede: 10

Importo Premio: 45,45

Si ritraccia una simile disposizione per l'applicazione della detassazione sui premi di risultato così come disciplinata dal DM 25 marzo 2016 nel quale l'agevolazione è consentita ai titolari di reddito da lavoro dipendente, al lordo dell'imposta sostitutiva calcolata sui premi, non superiore a euro 80.000 nell'anno precedente. Ma in questa norma si fa riferimento non al reddito di lavoro dipendente ma al "reddito complessivo da lavoro dipendente".

Nonostante la differente locuzione di dovrebbe ritenere che l'Agenzia delle entrate possa uniformare la definizione conteggiando i redditi da lavoro dipendente, considerando anche quelli da pensione, includendo anche i premi detassati, mentre saranno

esclusi eventuali importo a tassazione separata quali gli arretrati e il TFR.

Prendendo a parametro il reddito dell'anno precedente, il datore di lavoro dovrà erogare autonomamente il premio di 100 euro solo a coloro che hanno intrattenuto un rapporto di lavoro per tutto l'anno precedente, mentre ai neo assunti e a coloro che hanno svolto altre attività con reddito di lavoro dipendente dovrà essere richiesta apposita dichiarazione.

Corresponsione del premio

I datori di lavoro dovranno riconoscere il premio con la retribuzione "corrisposta" nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle

operazioni di conguaglio l'importo di premio spettante.

I primi effetti economici a favore dei lavoratori dipendenti potrebbero essere, pertanto, visibili già con la paga di marzo, ove corrisposta nei primi giorni di aprile.

Regime fiscale

Il premio per espressa indicazione normativa «*non concorre alla formazione del reddito*», pertanto non è da assoggettare ad imposta: in sostanza i 100 euro sono netti.

A mente del comma 3, il premio è considerato un incentivo che il sostituto d'imposta potrà compensare con i debiti fiscali e contributivi a mente dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, ossia tramite compensazione "orizzontale".

In fase di prime indicazioni operative sarà opportuno che l'Agenzia delle entrate precisi anche che il predetto credito possa essere compensato dagli appaltatori e dai subappaltatori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17bis del D.lgs. 241/1997. ●